



## Code of Behaviour della FMCH

### Scopo

Il Codice di condotta (Code of Behaviour, CoB) contiene le direttive per i medici delle società mediche specialistiche e delle associazioni professionali affiliate alla FMCH per quanto concerne i rapporti con:

- i pazienti;
- i medici;
- i fornitori di prestazioni del sistema sanitario;
- l'industria;
- i sostenitori dei costi;
- i media.

Il CoB si basa sulle disposizioni costituzionali<sup>1</sup> e di legge, sul Giuramento di Ippocrate (cfr. allegato 1), nonché sul Codice deontologico della FMH e li integra senza però sostituirli.

### Principi fondamentali dell'attività medica

I medici delle società mediche specialistiche e delle associazioni professionali affiliate alla FMCH:

- rispettano la dignità umana dei pazienti, indipendentemente da età, sesso, colore della pelle, origine e orientamento ideologico e politico;
- non sfruttano né emotivamente, né sessualmente o materialmente la dipendenza derivante dal rapporto di fiducia;
- si attengono al principio della «diagnosi prima del trattamento»; seguono inoltre la sequenza dello standard di accertamento: 1. Anamnesi – 2. Visita – 3. Esami specialistici – 4. Diagnosi differenziale – 5. Diagnosi – 6. Proposte di terapia;
- evitano i trattamenti operativi e invasivi basati esclusivamente su esposizioni dei disturbi fornite per iscritto, telefonicamente o per via elettronica.

### Qualità

Il fondamento per un trattamento dei pazienti e un'assistenza di elevato livello qualitativo è rappresentato da formazione, perfezionamento professionale e aggiornamento continuo.

I medici delle società mediche specialistiche e delle associazioni professionali affiliate alla FMCH:

- si attengono ai limiti del proprio perfezionamento professionale e delle proprie capacità individuali, astenendosi da trattamenti al di fuori del proprio ambito di specializzazione, nonché da terapie in cui abbiano un livello di esperienza insufficiente;

---

<sup>1</sup> Cfr. in particolare l'art. 7 «Dignità umana» della Costituzione federale.



- si rivolgono tempestivamente e in modo appropriato a medici consulenti o altri fornitori di prestazioni;
- portano avanti l'aggiornamento continuo durante l'intera attività professionale, attestando i corsi frequentati secondo quanto prescritto dalle società mediche specialistiche competenti;
- effettuano i trattamenti sulla base di indicazioni attestate, scientificamente riconosciute e motivate nel singolo caso;
- documentano la qualità del trattamento e prendono parte ai programmi sulla qualità delle società mediche specialistiche (registri, banche dati, circoli di qualità, check-list ecc.).

### **Informazione e documentazione**

I medici delle società mediche specialistiche e delle associazioni professionali affiliate alla FMCH:

- informano regolarmente i pazienti riguardo alle fasi diagnostiche e di trattamento, attenendosi a tale proposito alla relativa direttiva della FMCH;
- documentano in modo veritiero e senza lacune quanto esposto dai pazienti, le proprie osservazioni, i risultati degli esami e le misure terapeutiche;
- annotano in modo veritiero nei rapporti, in particolare quelli di operazioni, chi e in quale funzione (operatore, assistente, istruttore, ospite) ha preso parte al trattamento;
- concedono ai pazienti la possibilità di prendere visione in qualsiasi momento della cartella clinica e, su richiesta, gliene consegnano una copia.

### **Rapporti con i colleghi medici e altri fornitori di prestazioni**

I medici delle società mediche specialistiche e delle associazioni professionali affiliate alla FMCH:

- rispettano la libera scelta del medico e si astengono da tentativi di accaparrarsi pazienti, in particolare durante le sostituzioni e nei casi di emergenza;
- informano in modo tempestivo e completo i medici coinvolti nella catena di trattamento e gli altri fornitori di prestazioni (rapporti di dimissione, rapporti di operazioni ecc.);
- in presenza dei pazienti si astengono da qualsiasi commento dispregiativo su altri medici e fornitori di prestazioni;
- non accettano prestazioni in denaro o vantaggi pecuniari per l'invio di pazienti - né da altri medici né da altri fornitori di servizi (ospedali, istituti) e sostenitori di costi;
- a propria volta non pagano compensi o retrocommissioni (kickback) a chi gli invia pazienti.



## **Fatturazione**

### **A) Assicurazioni sociali**

Nel campo delle assicurazioni sociali si applicano le tariffe riconosciute per legge (LAMal, LAINF, LAI). Chi aderisce ai singoli accordi tariffari si attiene alle direttive tariffarie e agli accordi complementari sulla fatturazione – ad es. moduli di fatturazione standardizzati, terzo garante o terzo pagante, fatturazione elettronica ecc.

Gli aderenti all'accordo tariffario accettano anche le ulteriori disposizioni, ad es. sulle commissioni paritarie.

In linea di principio, nel campo delle assicurazioni sociali vale il criterio dell'economicità, appropriatezza ed efficacia (criteri EAE).

Nel campo della Legge federale sull'assicurazione malattie si applica la protezione tariffale (art. 44 LAMal). Sono coperte tutte le prestazioni previste in una tariffa sociale (LAMal, LAINF, LAI). Non sono ammessi onorari supplementari per prestazioni tariffate nell'ambito delle assicurazioni sociali.

### **B) Onorari privati, supplementari**

Se i medici non hanno aderito a un accordo tariffale, devono informare i pazienti prima dell'inizio del trattamento in merito all'assenza di protezione tariffale (informazioni su questioni di carattere economico).

Se il paziente informato riguardo all'assenza di protezione tariffale usufruisce comunque della prestazione medica o se un paziente si presenta esplicitamente come paziente pagatore, è tenuto a pagare un compenso per la diligente esecuzione dell'incarico secondo quanto previsto dal Codice delle Obbligazioni.

Nel caso di prestazioni supplementari dichiarate e richieste dal paziente, che vadano oltre quelle rimborsate dalle assicurazioni sociali, il paziente è tenuto a pagare al medico un onorario supplementare sia in ambito ambulatoriale che ospedaliero. Tale onorario deve essere adeguato, tenendo in considerazione il grado di difficoltà della prestazione, il tempo impiegato e la situazione economica del debitore. I pazienti devono essere informati prima del trattamento riguardo agli onorari supplementari previsti per le prestazioni aggiuntive richieste e dichiarate (informazioni su questioni di carattere economico).

I pazienti hanno diritto a una fattura trasparente.

## **Collaborazione con l'industria**

Senza una collaborazione tra l'industria che ricerca e il corpo medico, il progresso in campo medico non sarebbe possibile. Le esperienze pratiche dei medici che esercitano la professione sono indispensabili. La partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo non è di norma coperta dalle assicurazioni sulla responsabilità civile medica.

I medici delle società mediche specialistiche e delle associazioni professionali affiliate alla FMCH:

- prestano attenzione a non recare danno ai pazienti coinvolti in uno studio;



- garantiscono la piena trasparenza nei confronti dei pazienti coinvolti e dell'opinione pubblica («sunshine acts», disposizioni di Eucomed ecc.);
- dispongono di una sufficiente copertura assicurativa in caso di pretese per responsabilità civile;
- si fanno remunerare adeguatamente per il lavoro e le eventuali spese a favore di studi scientifici, consulenze tecniche ecc. La remunerazione viene regolata in un contratto di collaborazione;
- non accettano compensi o vantaggi pecuniari per il solo fatto di utilizzare un determinato medicinale o prodotto (impianto, apparecchio, strumento ecc.).

### **Opinione pubblica**

I medici delle società mediche specialistiche e delle associazioni professionali affiliate alla FMCH:

- promuovono l'immagine della professione medica presso l'opinione pubblica e si astengono da qualsiasi comportamento che possa danneggiare la reputazione del corpo medico, di associazioni di medici o di singoli medici;
- durante le apparizioni in pubblico e nella corrispondenza utilizzano solo i titoli di medico specialista e gli attestati di formazione complementare riconosciuti, rinunciando ad attribuirsi qualifiche di fantasia;
- pubblicizzano la propria attività medico-specialistica in modo discreto e veritiero.

### **Adozione di misure**

La FMCH raccomanda ai propri membri (società mediche specialistiche e associazioni professionali) di procedere per gradi:

- **Verifica dei fatti:** la sussistenza di una violazione del Code of Behaviour viene effettuata dal comitato direttivo competente sulla base di un esame imparziale di tutti gli elementi disponibili. Al medico coinvolto deve essere concesso il diritto di essere ascoltato.
- **Decisione:** il comitato direttivo competente decide in merito alla sussistenza di una violazione del Code of Behaviour mediante una presa di posizione motivata, della quale i membri della base possano prendere visione.
- **Le misure dipendono dalla gravità e dalla eventuale reiterazione delle violazioni del Code of Behaviour. Vanno prese in considerazione le seguenti misure:**
  - ammonimento;
  - espulsione dalla società;
  - pubblicazione dell'espulsione e invio di un'informativa alle società mediche cantonali competenti in materia di Codice deontologico o all'ASMAC o all'AMDHS (vedi competenze), nonché all'autorità competente.

La FMCH mette a disposizione delle società mediche specialistiche e delle organizzazioni professionali istruzioni su come procedere in caso di misure da adottare.



Indipendentemente dalle misure adottate dalle società mediche specialistiche e associazioni professionali della FMCH sulla base dei regolamenti interni, sono fatte salve le sanzioni previste dal Codice deontologico.

### **Competenza**

I membri della FMCH sono le società mediche specialistiche e le associazioni professionali secondo quanto indicato nello statuto della FMCH. L'applicazione del Code of Behaviour spetta alla società medica specialistica o associazione professionale competente.

I membri della FMCH (società mediche specialistiche e associazioni professionali) stabiliscono le misure sopraccitate nei propri statuti.

La competenza in merito alle sanzioni previste dal Codice deontologico spetta alle società mediche cantonali, all'ASMAC e all'AMDHS.

Approvato dall'assemblea plenaria della FMCH in data 12.09.2019.

Allegati:       - Giuramento di Ippocrate  
                  - Istruzioni su come gestire le "pecore nere"